



STUDIO NOTARILE TONALINI

27049 STRADELLA (PV) - Via Dallagiovanna 19
Telefono 0385 48564 - Telefax 0385 43443
27100 PAVIA - Via Alciato 4 - Telefono 0382 538424 Telefax 0382 531574
e-mail: notaio@tonalini.com

Mutui - Le penali per l'estinzione anticipata

Mutui stipulati fino al 31 dicembre 2000

tasso fisso	0,50% del capitale da rimborsare
tasso variabile	0,20% nel terz'ultimo anno di durata del mutuo
tasso misto	nessuna penale negli ultimi due anni di durata del mutuo

Se la penale prevista nel contratto di mutuo è **già inferiore** a quella indicata nell'accordo, essa si riduce dello **0,20%**.

Mutui stipulati dal 1 gennaio 2001

fino al 2 febbraio 2007 (acquisto prima casa) o fino al 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di abitazioni o fabbricati non abitativi, se destinati all'esercizio di attività commerciali o professionali da parte di persone fisiche)

tasso fisso	1,90% del capitale da rimborsare se l'estinzione avviene nella prima metà del contratto (per esempio nei primi dieci anni, in caso di mutuo ventennale)
	1,50% del capitale da rimborsare se l'estinzione avviene nella seconda metà del contratto (per esempio dopo i primi dieci anni, in caso di mutuo ventennale)
	0,20% nel terz'ultimo anno di durata del mutuo
	nessuna penale negli ultimi due anni di durata del mutuo
tasso variabile	0,50% del capitale da rimborsare
	0,20% nel terz'ultimo anno di durata del mutuo
	nessuna penale negli ultimi due anni di durata del mutuo
tasso misto (il mutuatario può scegliere periodicamente tra tasso fisso e tasso variabile)	0,50% se il cambiamento del tasso (da fisso a variabile o viceversa) avviene al massimo ogni due anni
	le penali massime previste in base al tasso (fisso o variabile) applicato al momento dell'estinzione anticipata , se il cambiamento del tasso (da fisso a variabile o viceversa) avviene con periodicità superiore ai due anni; se si applicano le penali previste per il tasso fisso, il periodo da considerare per determinare la penale è solo quello in corso al momento dell'estinzione anticipata
	0,20% nel terz'ultimo anno di durata del mutuo
	nessuna penale negli ultimi due anni di durata del mutuo

Se la penale prevista nel contratto di mutuo è **già inferiore** a quella indicata nell'accordo, essa si riduce dello **0,20%** per i mutui a tasso variabile (o tasso misto con cambiamento del tasso al massimo ogni due anni), mentre per i mutui a tasso fisso la penale si riduce dello **0,15%** se è inferiore all'**1,25%**, e dello **0,25%** se è uguale o superiore all'**1,25%**.

Mutui stipulati dal 2 febbraio 2007 (acquisto prima casa) o dal 3 aprile 2007 (acquisto o ristrutturazione di abitazioni o fabbricati non abitativi, se destinati all'esercizio di attività commerciali o professionali da parte di persone fisiche)

tasso fisso tasso variabile tasso misto	NESSUNA PENALE
---	-----------------------